



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091.7073680 - telefax 091.7073218

Prot. n. 134041.....

PALERMO 30/10/2014.....

**OGGETTO: Art. 62 co. 3 C.C.R.L. comparto non dirigenziale quadriennio giuridico 2002/2005
 ed art. 5 DLvo 165/2001. Informativa preventiva – Criteri generali sulla mobilità
 interna d’ufficio (mobilità interdipartimentale).**


- ALLE SEGRETERIE REGIONALI DELLE
 OO.SS. CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL -
 SADIRS CISAS - COBAS CODIR - UGL -
 SIAD - DIRSI
LORO SEDE
- ALL'ARAN SICILIA
 Via Trinacria, 36
 90144 PALERMO
- AI DIRIGENTI GENERALI PREPOSTI
 ALLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE,
 UFFICI EQUIPARATI, UFFICI SPECIALI E
 UFFICI ALLE DIRETTI. DIPENDENZE DEL
 PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDE
- e.p.c. - ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA
 REGIONE SICILIANA
 PALAZZO D'ORLEANS
 PALERMO
- ALL'ASSESSORE REGIONALE
 DELLE AUTONOMIE LOCALI
 E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SEDE
- AGLI ASSESSORI REGIONALI
LORO SEDE
- ALL'AREA AFFARI GENERALI
 DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
 E DEL PERSONALE
SEDE

L'Amministrazione Regionale ha già avviato, in applicazione della normativa all'art. 1 bis della legge regionale n. 9 del 16/01/2012 introdotto dall'art. 11 comma 3 della L.R. n. 26 del 09/05/2012, il percorso per la definizione della mobilità interna infradipartimentale del personale dell'Amministrazione Regionale.

Tale iter ha visto definita l'individuazione dei criteri generali con riferimento a tale tipologia di mobilità (circolare n. 173386 del 27/12/2012); dovendosi altresì assicurare, nell'interesse generale dell'Amministrazione regionale, al fine di far fronte a più volte individuate carenze di personale da parte dei Dirigenti Generali, la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, è necessario definire il percorso di attuazione del dettato di previsione normativo anche con riguardo alla mobilità interdipartimentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DLvo 165/2001 e dell'art. 62 co. 3 del C.C.R.L. comparto non dirigenziale quadriennio giuridico 2002/2005, contemperando le esigenze e gli interessi precipui ed il correlato potere organizzativo dell'Amministrazione con quello dei dipendenti, nel rispetto dei principi di flessibilità, economicità e razionalizzazione delle risorse umane e della loro crescita professionale.

Mobilità d'ufficio interdipartimentale:

- Il ricorso a tale istituto, tenuto conto del potere organizzativo di cui al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 165/2011 e dell'art. 2103 del codice civile, è consentito, al fine di non pregiudicare il buon andamento e la funzionalità **dell'Amministrazione Regionale**, in presenza di rappresentate particolari e motivate esigenze organizzative, tecniche o produttive straordinarie o urgenti che richiedono – pur in assenza di domanda del dipendente –, il reperimento di un numero di personale consistente oppure di specifiche professionalità nel rispetto delle categorie di appartenenza;
- Il ricorso a tale istituto è residuale nel senso che presuppone il preventivo esperimento di ogni altro mezzo di organizzazione delle risorse umane all'interno del Dipartimento interessato e dunque in primo luogo deve farsi ricorso alla mobilità infradipartimentale con le risorse umane all'interno della stessa sede o in sedi ubicate entro 50 km dalla medesima, come previsto dall'art. 4 della Legge n. 114 dell'11/08/2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24/06/2014;
- La procedura interdipartimentale prende avvio con atto di indirizzo della Giunta Regionale al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Su indirizzo della Giunta regionale il Dirigente Generale della Funzione Pubblica provvede a disporre il trasferimento interdipartimentale d'ufficio del personale dell'Amministrazione Regionale mediante l'adozione di provvedimenti motivati (art. 62 co. 3 C.C.R.L. comparto non dirigenziale).



La mobilità interdipartimentale opera prioritariamente con riguardo al personale assegnato alle sedi periferiche dei diversi rami dell'Amministrazione regionale verso le sedi centrali della stessa cui fanno capo obiettivi di spesa e azioni strategiche del Governo della Regione.

Criteri di scelta del personale da porre in mobilità d'ufficio (con provvedimento di assegnazione temporanea*)

- categoria di appartenenza;
- titolo di studio posseduto;
- corsi di formazione effettuati;
- permanenza in aree a rischio;
- maggiore anzianità di servizio nella sede di lavoro.

In caso di pluralità di soggetti che possono essere ugualmente destinatari di mobilità verranno applicati i suddetti criteri secondo l'ordine riportato dalla lettera a) alla lettera c):

- a) minore età anagrafica;
- b) minore anzianità di servizio dalla data di assunzione;
- c) minore carico familiare.

Criteri escludenti:

- a) dipendenti che si trovino nelle situazioni di cui all'art.19 della L.R. 10/2000;
- b) dipendenti autorizzati ai benefici di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/92 e successive modificazioni;
- c) presenza nel nucleo familiare di figli di età inferiore a tre anni o con diritto al congedo parentale;
- d) presenza di prerogative sindacali sussistenti alla data di adozione della delibera di Giunta.

(*) *deleta*

